

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 308

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 3 gennaio 2022

Norme in materia di sviluppo della danza

RELAZIONE DEI PROPONENTI

In Italia le scuole di danza si stimano in circa 30.000 unità con circa 2.000.000 di allievi che si distinguono maggiormente tra i bambini e gli adolescenti per la danza accademica per poi trovare maggiormente riscontro nella fascia di età dei giovani adulti e adulti nell'ambito della danza sportiva.

Quello della danza è un comparto invisibile, privo di strumenti di supporto, regolazione e riconoscimento, come invece avviene per altre forme di espressione artistica, la mancanza di regolamentazione giuridica e fiscale ha favorito la nascita di scuole che, seppur dedicandosi alla medesima attività, si sono configurate con le più disparate ragioni sociali, dalle associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni culturali e ancora alle società sportive dilettantistiche e, anche se in numero minore società di persone di varia tipologia e in rarissimi casi società di capitali.

L'identificarsi come AC, ASD o SSD è una scelta obbligata da parte della maggior parte delle scuole e ha il solo scopo di potersi avvalere di un sistema fiscale che abbia oneri e adempimenti sostenibili da realtà alle volte piccolissime che hanno bilanci irrigori e appena sufficienti a coprire le spese. Inoltre, queste ragioni sociali hanno consentito alle Scuole di Danza di possedere i requisiti per l'accesso a bandi e incentivi per le politiche giovanili.

L'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti, che hanno comportato la chiusura delle scuole di danza, hanno evidenziato più che mai la necessità di disciplinare il comparto della danza trovando una giusta e corretta collocazione giuridico-fiscale.

In considerazione delle caratteristiche sia di espressione dell'attività coreutica sia della sua fruizione, la danza può essere collocata a fianco della musica, con la quale ha stabilito da sempre un naturale ed indissolubile connubio. Ne è testimonianza, fra le innumerevoli, la condivisione del percorso che ha portato all'istituzione dei licei musicali e dei licei coreutici.

Questo progetto di legge si propone di distinguere le scuole di danza da tutte le altre forme di espressività artistica e si prefigge di costituire, come nel caso della musica, uno strumento per la qualificazione dell'educazione, per favorire la nascita e lo sviluppo di un "sistema danza" e per sostenere lo sviluppo dei giovani professionisti.

È necessario differenziare le scuole di danza che offrono corsi di tipo accademico dalle scuole di ballo che offrono corsi afferenti alla danza sportiva.

Le scuole di danza offrono corsi e percorsi per le seguenti discipline:

- propedeutica alla danza classica;
- danza classica;
- danze popolari e di carattere;
- danza moderna;
- danza contemporanea;
- teatro danza;
- musical;
- urban dance;

Le scuole di scuole di ballo offrono corsi per le seguenti attività:

- ballo da sala;
- liscio;
- danze caraibiche, afrolatine, etniche, latino-americane, argentine;
- danze coreografiche;
- danze nazionali;
- danze regionali;
- danze orientali;
- urban dance.

In Sardegna lo scenario delle realtà sportive e culturali si delinea con circa 630 centri sportivi e palestre, oltre il 10 per cento ospitano al loro interno corsi di danza e ballo.

A Cagliari città e provincia risultano circa 93 scuole di danza e ballo, a Nuoro 8 scuole, a Oristano 10 e a Sassari 30, queste scuole sono prevalentemente configurate come associazione sportiva dilettantistica altre, in minor percentuale, come associazione culturale e società sportiva dilettantistica.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto, finalità e obiettivi

1. La Regione, riconoscendo la danza quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di correre alla crescita delle persone e delle comunità, e alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione coreutica, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della danza.

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:

- a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione coreutica;
- b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
- c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore della danza, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative e delle attività fisiche e motorie sia in ambito profit che non profit;
- d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
- e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della danza contemporanea originale e di nuove compagnie;
- f) promuovere l'educazione alle espressioni coreutiche, anche in riferimento alle coreografie contemporanee, ed alle produzioni

- coreografiche autoriali inedite, elaborate da danzatori e coreografi emergenti;
- g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
- h) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

3. In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività coreutiche rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

Art. 2

Ambiti e strumenti attuativi

1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, e attraverso le programmazioni e le misure previste da programmi settoriali regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.

Capo II

Qualificazione dell'offerta educativa e formativa

Art. 3

Qualificazione dell'educazione coreutica

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica della danza.

2. La Regione promuove, inoltre, la cre-

azione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione coreutica per l'elaborazione di progetti comuni, anche finalizzati alla valorizzazione della danza come ambito e strumento universale di promozione del dialogo interculturale e del confronto fra le persone e fra i popoli, intesa come strumento di inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di danza volti a favorire la formazione coreutica di base, a scuole e organismi di formazione per la danza, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio della Sardegna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, integrata e multidisciplinare.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, hanno carattere di inclusività e favoriscono la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.

5. La Regione può concedere contributi al fine di sostenere la didattica coreutica, con particolare riferimento a bambini, ragazzi e giovani, anche per l'acquisto o il noleggio di dispositivi, strumenti ed attrezzature funzionali alla didattica coreutica, ovvero per l'affitto di spazi da destinare alle attività di didattica della danza.

6. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3 e per i contributi del comma 5, la Regione istituisce il Registro regionale delle scuole e degli organismi di formazione coreutica.

I contributi del comma 5 sono concessi esclusivamente per le attività di insegnamento della danza effettuate da enti locali o dai soggetti del Registro regionale delle scuole e degli organismi di formazione coreutica dei cui all'articolo 4.

Art. 4

Registro regionale delle scuole di danza

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente per materia il Registro telematico regionale delle scuole e degli organismi di formazione coreutica. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia, definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità del registro di cui al comma 1.

3. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni.

4. Al fine di sostenere la progressiva qualificazione dell'attività di insegnamento della danza e di accompagnare la semplificazione delle forme attraverso le quali è attualmente organizzata l'attività delle scuole, la Giunta regionale può definire specifici criteri per i requisiti formativi e professionali del personale impegnato nelle attività di insegnamento della danza, al fine di consentirne l'accesso al Registro o di permanenza in esso.

Art. 5

Qualificazione dell'alfabetizzazione coreutica

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione coreutica svolte dalle scuole di danza e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, e da compagnie e formazioni di ballo, mirate a promuovere una cultura della danza diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di danza e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, compagnie e formazioni di ballo del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:

- a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione della danza e di educazione alla fruizione delle espressioni coreutiche con carattere di inclusività, anche attraverso a-

- zioni di sistema e di formazione del pubblico;
- b) promuovere la dimensione sociale della danza individuale e di gruppo;
 - c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione coreutica d'insieme, anche di base, di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.

Capo III

Sviluppo della produzione e della circuitazione

Art. 6

Promozione e sviluppo di nuove competenze

1. La Regione, al fine di favorire la crescita del settore produttivo coreutico:
- a) promuove iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività della danza, anche in comparti tecnologicamente avanzati, all'interno del più vasto campo delle industrie culturali e creative;
 - b) persegue, in particolare, l'obiettivo di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività coreutiche anche attraverso adeguate iniziative di formazione;
 - c) valorizza le imprese e gli enti del terzo settore quali organizzazioni in cui si producono e si innovano competenze professionali, quali luoghi non formali di apprendimento e ne promuove il coinvolgimento nei percorsi finalizzati alla progettazione e realizzazione di processi formativi per l'acquisizione di nuove competenze.

Art. 7

Sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali

1. La Regione, nell'ambito della programmazione per lo sviluppo delle attività produttive, sostiene la crescita delle attività coreutiche di carattere imprenditoriale, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per progetti e interventi mirati a conseguire o sviluppare:

- a) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione coreutica, artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della danza, dei licei coreutici e degli altri organismi di educazione nel campo della danza nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
- b) le start up innovative in campo coreutico, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
- c) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
- d) i processi di innovazione riqualificazione ecologica, destinati alla conversione dei sistemi di approvvigionamento energetico in chiave ecosostenibile, finalizzati in particolare all'abbattimento delle emissioni di CO₂;
- e) l'utilizzo esteso delle tecnologie digitali e multimediali a supporto dei processi creativi, della produzione, circuitazione e conservazione delle opere coreutiche;
- f) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione coreutica a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la circuitazione e la diffusione della danza anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

Art. 8

Produzione e fruizione della danza e delle produzioni coreutiche originali

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la danza quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della danza dal vivo, anche contemporanea.

2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
- b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di danza, anche contemporanea;
- c) circuitazione degli artisti e delle compagnie e delle formazioni di ballo della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla lettera a), nei locali e nei festival di danza, anche contemporanea, nelle produzioni coreografiche originali dal vivo;
- d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e delle compagnie delle formazioni di ballo della Regione.

Capo IV

Disposizioni attuative, finali e transitorie

Art. 9

Commissione della danza per la Sardegna attività dirette della Regione

1. La Regione esercita le attività di Commissione della danza per la Sardegna. Per attività di "Commissione della danza", ai fini della presente legge, si intendono:

- a) la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
- b) la creazione delle condizioni per attrarre in Sardegna produzioni coreografiche e di video di danza nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
- c) la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione si avvale del supporto di organismi specializzati, con competenze tecniche in materia e sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.

3. La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività coreutiche, attraverso società in house.

Art. 10

Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione

1. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia, approva il programma pluriennale in materia di sviluppo del settore coreutico, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 8.

2. La Giunta regionale con deliberazione proposta dall'Assessore competente per materia, stabilisce, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni.

4. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge forniscono dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio e monitoraggio.

Art. 11

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare la relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione coreutica e all'educazione alle espressioni coreutiche;
- b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzio-

- ne e della circuitazione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività coreutiche di carattere imprenditoriale;
- c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento del registro di cui all'articolo 4;
 - d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della danza e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;
 - e) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;
 - f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
 - g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si fa fronte a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo nuovi oneri legislativi).

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).